



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Il Direttore generale vicario

PIU (DPR n. 445/2000 e s.m.e.i.) 12.53.U.1



INPS.0064.04/08/2021.0068083

Al Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti
del lavoro

Dott.ssa Marina E. Calderone

consigionazionale@consulentidellavoropec.it

OGGETTO: Indicazioni codici conguaglio tutela malattia ex art. 26 del
decreto-legge n. 18/2020

Gentile Presidente,

in esito alla nota prot. n. 6401 del 21 luglio 2021, si segnala che le attività di cui al messaggio n. 3871/2020, con riferimento alle comunicazioni inviate a mezzo PEC ai datori di lavoro e intermediari, sono state avviate a dicembre 2020 a seguito della complessa attività iniziata a giugno dello scorso anno dalle Strutture territoriali dell'Istituto, così come disciplinata dal messaggio n. 2584/2020 e tuttora in essere, finalizzata alla verifica della certificazione di malattia presentata all'Istituto.

Tale attività, proseguita anche a luglio del corrente anno, si è resa necessaria per far fronte all'emergenza sanitaria in atto e riconoscere le tutele previste dal legislatore, nei limiti degli stanziamenti, mirate al sostegno di lavoratori e aziende colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia, che ha visto l'Istituto e i consulenti del lavoro protagonisti di una vera e propria azione sociale.

Ad ogni modo, nel comprendere le difficoltà segnalate e per accogliere la sua legittima richiesta, è stata individuata una differente soluzione amministrativo-informatica, che permetterà all'Istituto di effettuare il monitoraggio previsto dalla normativa, senza che debbano essere rielaborati gli Uniemens già presentati. Tale soluzione, pur determinando un disallineamento tra la posizione individuale del lavoratore e il dato contabile riferito al relativo conguaglio, consentirà di ridurre il carico di attività dei datori di lavoro e dei loro intermediari, già pesantemente interessati da molteplici attività e scadenze in questa difficilissima congiuntura, ponendo

Via Ciro il Grande, 21
00144 Roma

in capo all'Istituto la necessità di procedere all'allineamento delle informazioni.

La nuova modalità individuata sarà oggetto di apposito messaggio operativo, che integrerà il messaggio n. 3871/2020, con il quale verrà prevista la sola restituzione dell'importo già conguagliato come indennità di malattia con codice causale "E775" (restituzione indennità di malattia), presente nell'elemento DatiRetributivi/Malattia/MalADebito/CausaleVersMal, e la contestuale valorizzazione dell'importo spettante per quarantena con i codici indicati nel citato messaggio nelle denunce con periodo di competenza da agosto 2021 a dicembre 2021.

In riferimento alla richiesta di istruzioni operative per il recupero degli oneri a carico del datore di lavoro di cui al comma 5 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si segnala che l'Istituto ha inviato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali apposita nota nella quale dichiarava di non avere a disposizione le informazioni necessarie per la determinazione di tali oneri.

Cordiali saluti

Vincenzo Caridi

